

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO CRISTIANI
Via Oberdan n.3 – 87029 Scalea (CS)
Tel. e Fax 0985.21212
P.E.C.: francescocristiani@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA - CATANZARO

Ricorso

Nell'interesse di: **Vivere Casa s.r.l.** (P.I.: 03491990788), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Grisolia (CS), via Stazione, 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cristiani (C.F.: CRS FNC 78L14 A773 B) e, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avv. Dario Bergamo (C.F.: BRG DRA 84A01 F839 L) dall'Avv. Valentina Marsico (C.F.: MRS VNT 83H50 A773B), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Scalea (CS), Via Oberdan, 3, giusta procura in calce al presente atto. I procuratori costituiti, ai sensi dell'art.136 c. p. a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: francescocristiani@pec.it – dariobergamo@pec.it - avv.vmarsico@pec.giuffre.it (indicati anche ai fini delle notificazioni) ovvero al seguente numero di fax: 0985.21212;

-ricorrente-

C O N T R O

1. **FINCALABRIA S.P.A – Società finanziaria per lo sviluppo economico della Calabria** (P.I.: 01759730797), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro, c/o. Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto, avente indirizzo PEC: fincalabra@pcert.it, estratto dal registro INI-PEC;

2. **REGIONE CALABRIA** (C.F. 02205340793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro con sede legale in Catanzaro, c/o. Cittadella Regionale, Viale Europa,

Località Germaneto, avente indirizzo PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it, estratto dal registro PP.AA.;

-resistenti-

3. **Manferoce Raffaele** (C.F.: MNF RFL 44L22 C710 A- P.I.: 00278890801), in persona del titolare pro tempore, con sede in Cinquefrondi (RC), Via Roma, 1, avente indirizzo PEC: 14288@pec.federfarma.it, estratto dal registro INI-PEC;

-controinteressata-

per la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento,

previa l'adozione di ogni più opportuna misura cautelare

-del verbale del 16 aprile 2021 avente ad oggetto «*esiti richieste di riesame deliberate dal comitato di valutazione di FINCALABRIA S.P.A.*» mediante la quale FINCALABRIA S.P.A., ha ritenuto non ammissibile la domanda di intervento finanziario (Codice identificativo domanda n. 43842) a valere sul Fondo Calabria Competitività (FCC) proposta dalla Vivere Casa s.r.l. **(doc.1)**;

-della nota prot. 2222, del 24 marzo 2021 mediante la quale FINCALABRIA S.P.A. ha deliberato la non ammissibilità della domanda di intervento finanziario, presentata dalla Vivere Casa s.r.l. a valere sul Fondo Calabria Competitività (FCC) **(doc.2)**;

-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito;

PREMESSA

La ricorrente è una società che opera nel settore alberghiero gravemente compromesso dalla crisi economica derivante dalla diffusione epidemiologica del Covid 19 (**doc.3**). La stessa, pertanto, avendo subito una grave carenza di liquidità, quale diretta conseguenza della diffusione internazionale dell'epidemia, con domanda di intervento finanziario contraddistinta con il codice identificativo n. 43842, ha richiesto alla FINCALABRIA S.P.A, in qualità di soggetto gestore del Fondo "Calabria Competitività", l'ammissione all'intervento finanziario ai sensi del Regolamento Operativo di cui allo stesso fondo (FCC) – Asse 3- Competitività dei sistemi produttivi- Azione 3.2.1- *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”*, chiedendo un finanziamento di importo pari ad € 80.000,00 e dichiarando nel contempo di possedere tutti i requisiti per l'ammissione al beneficio medesimo (**doc.4**).

Con nota prot. 2222, del 24 marzo 2021, inviata a mezzo pec in pari data, FINCALABRIA S.P.A. ha deliberato la non ammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente, motivando come segue: *«-il File unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo; -La Centrale Rischi di Banca d'Italia trasmessa ha decorrenza dal mese di settembre 2020 e non dal mese di ottobre 2019 per come richiesto e previsto dall'art.9 del Regolamento Operativo»* (cfr. **doc.2**).

Sul presupposto che l'inammissibilità deliberata da FINCALABRIA fosse fondata su motivazioni oggettivamente errate, la ricorrente, nel termine as-

segnatole, ha formulato apposita richiesta di riesame in autotutela del preavviso di inammissibilità (**doc.5**).

Tuttavia, con verbale del 16 aprile 2021 oggetto del presente ricorso, la richiesta di riesame avanzata dalla società ricorrente è stata respinta, con conseguente conferma del provvedimento di esclusione della società ricorrente dall'ammissione al finanziamento di cui al fondo gestito da FINCABLABRIA S.P.A. (cfr. **doc.1**).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, appare illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione dei doveri di collaborazione procedimentale e dei principi di proporzionalità e buon andamento. Violazione del dovere di approfondimento e soccorso istruttorio di cui all'art. 6 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost.

La deliberazione di non ammissibilità della domanda è illegittima, essendo stata adottata in palese violazione dei principi di collaborazione procedimentale e di buon andamento della P.A. oltreché in violazione del dovere di approfondimento e soccorso istruttorio. Come esposto in narrativa, infatti, la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente si fonda su due motivi e, precisamente:

a) sulla circostanza che *«Il File unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art.9 del Regolamento Operativa»;*

b) sulla circostanza che *«La Centrale Rischi di Banca d'Italia trasmessa ha decorrenza dal mese di settembre 2020 e non dal mese di ottobre 2019*

per come richiesto e previsto dall'art.9 del Regolamento Operativo».

Per ciò che concerne il primo motivo di inammissibilità/rigetto di cui alla lettera a), occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione del 24 marzo 2021, la documentazione prodotta con la domanda in questione era certamente completa, mancando solo l'inclusione della stessa in un unico file.

Se è vero che i documenti richiesti e previsti dall'art.9 del Regolamento Operativo non erano materialmente contenuti all'interno di un unico file pdf è, tuttavia, altrettanto vero che tali documenti erano stati comunque allegati alla domanda di intervento finanziario proposta dalla società ricorrente ed inviati tutti con la medesima PEC.

Tali documenti, dunque, seppur non allegati in un unico file pdf, risultano ciononostante allegati in un altro file pdf, regolarmente trasmesso e depositato sulla piattaforma informatica contestualmente al deposito del file contenente la domanda di intervento.

La circostanza che la documentazione allegata alla domanda di partecipazione fosse completa e che il Comitato abbia effettivamente proceduto al controllo della stessa – sicuramente presente all'esterno del file della domanda medesima - è dimostrata dal fatto che, con il secondo motivo di inammissibilità della domanda il Comitato ha contestato alla ricorrente di aver allegato la certificazione della Centrale Rischi di Banca d'Italia con decorrenza dal mese di settembre 2020 e non dal mese di ottobre 2019, così come invece richiesto dal Regolamento Operativo.

Per accorgersi che la certificazione della Centrale Rischi di Banca d'Italia allegata dalla ricorrente alla domanda di partecipazione non era conforme

a quella richiesta dal Regolamento Operativo è evidente che il Comitato ha proceduto alla visione di tutti i documenti presenti all'esterno del file della domanda medesima.

Il vizio di cui alla lettera a) contestato alla società ricorrente, pertanto, è di carattere meramente formale, come risulta chiaramente dimostrato dalla circostanza sopra evidenziata. Nel caso in esame, quindi, non si versa in ipotesi di assenza di un requisito per la partecipazione al bando o di violazione del termine di presentazione della domanda ma di mera irregolarità formale della domanda, che ben avrebbe potuto essere emendato dalla società ricorrente qualora il Responsabile del Procedimento o il Comitato di Valutazione avesse segnalato alla stessa l'errore concedendole un termine per la sanatoria del vizio, così come del resto previsto dall'art.9 del Regolamento Operativo del Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020, ASSE 3.

Com'è noto, infatti, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che l'art.6 (*Compiti del responsabile del procedimento*), comma 1, lett.b) l. 7 agosto 1990, n.241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n.9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2001, n.1927).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2019,

n.4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi addirittura all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Il soccorso istruttorio ha portata generale così che, «*ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n.9 nel senso di fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.257; V, 8 agosto 2016, n.3540; II, 28 gennaio 2016, n.838; IV, 7 settembre 2004, n.5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza*» (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n.7975).

In un caso per certi versi analogo a quello in esame, in cui il partecipante alla gara aveva indicato separatamente (ovvero in busta separata) gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta, peraltro, com'è noto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «*L'obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende chiaramente dal combinato disposto dell'art.95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e dell'art. 83, comma 9, del medesimo, il quale non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l'offerta tecnica o economica. Tale onere non ha, però, carattere meramente formale o addirittura formalistico, ma è strumentale alla verifica – non suscettibile di re-*

cupero a posteriori attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di elementi dell'offerta – che la formulazione della proposta negoziale, da parte dell'operatore economico concorrente, abbia sostanzialmente tenuto conto dei relativi costi. Alla luce di tale rilievo, l'obbligo è da ritenere adempiuto qualora le giustificazioni preventive – pur attenendo alla valutazione dell'offerta in quanto anomala – se allegate contestualmente all'offerta, pur se in busta separata, forniscano separata ed immediata indicazione degli oneri in questione. Si tratta, con ciò, di mera irregolarità e non di incompletezza dell'offerta (posto che gli oneri sono in tal modo, di fatto, evidenziati, ancorché aliunde), per la quale non si giustifica il rigore, operante di regola, della preclusione alla postuma sanatoria, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Per l'effetto, prima di disporre l'automatica esclusione, la commissione deve procedere alla apertura della busta relativa alle giustificazioni preventive e verificare, in concreto, il rispetto sostanziale della regola di cui all'art. 95, comma 10 del Codice» (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n.5210).

Ancora più di recente, del resto, com'è noto, la giurisprudenza, in un caso analogo a quello in esame, per quanto qui rileva, ha avuto modo di affermare quanto segue: *«In punto di fatto può ritenersi provato ex art.115 c.p.c. – in quanto non specificamente contestato dal comune di (...) – che la documentazione tecnica concernente le caratteristiche metodologiche dell'offerta (...) – venne effettivamente caricata dal ricorrente (...) – entro il termine di presentazione delle domande – sulla piattaforma telematica (...), seppure nel modulo riservato ai documenti amministrativi (...) piuttosto che in quello concernente la documentazione dell'offerta tecnica*

(...). Stando così le cose, è evidente come l'affermazione contenuta nella nota del (...), di esclusione dalla gara (...) risulti errata ed integri un palese travisamento dei presupposti di fatto, altro essendo la totale mancanza della documentazione richiesta a pena di esclusione, altro la sua collocazione in una busta (virtuale) diversa da quella deputata a contenerla. Si tratta allora di vedere se l'erronea collocazione della documentazione tecnica (B) nella busta virtuale A, concernente la documentazione amministrativa, potesse costituire valida causa di esclusione dalla gara, per violazione delle prescrizioni formali dettate in tal senso (...). **Orbene ritiene il collegio che tale erronea collocazione integri, a mente dell'art.83 comma 9 D.Lgs. n.50/2016, un'irregolarità della domanda, che involge un elemento meramente formale (la sua collocazione), ma non impedisce affatto l'individuazione né del suo contenuto (essendo sufficiente, a tal fine procedere all'apertura del file), né del soggetto responsabile della stessa (...). In tal senso, tale irregolarità formale ben poteva e doveva essere sanata d'ufficio dalla commissione, senza neppure ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio, essendo già agli atti la documentazione in tesi mancante, e non sussistendo neppure la necessità di assegnare un termine per acquisire dichiarazioni integrative.** Donde la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art.83 commi 8 e 9 del D.Lgs. n.50/2016» (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 22 maggio 2020, n.314).

Ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, laddove l'amministrazione resistente aveva la possibilità di individuare facilmente sia la domanda che la documentazione, che erano tutte alle-

gate alla medesima comunicazione seppur in diversi file pdf.

I principi sopra richiamati sono tanto più applicabili con riferimento al secondo motivo di inammissibilità/rigetto di cui alla lettera b) dedotto dall'amministrazione resistente nella comunicazione prot. n.2222, del 24 marzo 2021.

Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di Fincalabria, infatti, la società ricorrente, in data 27 marzo 2021, ha proposto istanza di riesame in autotutela allegando una nuova visura della Centrale Rischi di Banca d'Italia con decorrenza dal mese di settembre 2019, così come richiesto dall'art.9 del Regolamento Operativo.

Non v'è dubbio, pertanto, che mediante l'allegazione della nuova visura nei termini indicati dal citato Regolamento Operativo la società ricorrente abbia emendato l'errore meramente formale inizialmente commesso.

Sulla scorta di tali principi, pertanto, i provvedimenti impugnati meritano senz'altro di essere annullati.

II. Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* e, precisamente, dell'art.9 del Regolamento Operativo del POR Calabria Fesr-Fse 2014/2020, ASSE 3. Violazione e falsa applicazione dell'art.6 della legge n.241 del 1990 e dell'art.89, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittoria.

In disparte quanto evidenziato nel precedente paragrafo, i provvedimenti impugnati risultano altresì adottati in violazione della *lex specialis* e, precisamente, dell'art.9 del Regolamento Operativo del POR Calabria Fesr-

Fse 2014/2020, Asse 3. Il principio del soccorso istruttorio, infatti, nel caso in esame ha trovato una specifica regolamentazione nell'ultimo comma dell'art.9 del Regolamento Operativo del POR Calabria Fesr-Fse 2014/2020, ai sensi del quale è previsto che *«Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario dovesse richiedere integrazioni di dichiarazioni/documenti risultati incompleti, gli stessi dovranno essere inviati al Soggetto gestore entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione, decorsi infruttuosamente i quali la domanda sarà considerata inammissibile»*.

Dal chiaro tenore della disposizione sopra richiamata, pertanto, si evince che la declaratoria di inammissibilità della domanda di finanziamento non avrebbe potuto essere pronunciata immediatamente dall'amministrazione resistente ma solo nel caso di mancata integrazione, da parte del richiedente, della documentazione o della dichiarazione entro il termine perentorio di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta di integrazione comunicata dal soggetto gestore.

Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, il Responsabile del Procedimento o comunque il Comitato di valutazione ben avrebbero potuto, prima di concludere per la non ammissibilità della domanda di intervento finanziario, valutare comunque la documentazione allegata dalla società ricorrente seppur contenuta in un file pdf distinto da quello contenente la domanda di intervento oppure richiedere a quest'ultima di inviare nuovamente la domanda in un file pdf unico contenente anche i documenti erroneamente allegati in un file distinto, così emendando l'errore formale commesso. Ai sensi dell'art.9, ultimo comma

del citato Regolamento, infatti, l'amministrazione resistente avrebbe comunque dovuto concedere alla ricorrente un termine di 5 giorni per l'integrazione della domanda. Ciò, invece, non è avvenuto e questo integra un vizio della *lex specialis*. Riconosciuta, infatti, l'esistenza dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione, residuava solamente un'incertezza circa il file pdf in cui gli stessi erano contenuti (in un file distinto anziché in un file unico). Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della domanda, ma poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla partecipante.

La declaratoria di inammissibilità della domanda di partecipazione proposta dalla ricorrente senza la previa concessione a quest'ultima del termine di 5 giorni per l'integrazione della domanda integra un vizio di violazione della *lex specialis* oltre che un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.

Per ciò che riguarda il motivo di inammissibilità/rigetto di cui alla lettera a), invece, come si è detto nel precedente paragrafo, la società ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione prot. n.2222, del 24 marzo 2021, da parte di Fincalabria, in data 27 marzo 2021 – e quindi nel rispetto del termine di 5 giorni previsto dal Regolamento Operativo -, ha proposto istanza di riesame in autotutela allegando una nuova visura della Centrale Rischi di Banca d'Italia con decorrenza dal mese di settembre 2019, così come richiesto dall'art.9 del Regolamento Operativo.

Non v'è dubbio, pertanto, che mediante l'allegazione della nuova visura nei termini indicati dal citato Regolamento Operativo (5 giorni) la società

ricorrente abbia emendato l'errore meramente formale inizialmente commesso.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art.3, L. n.241/1990.

Sull'omessa motivazione del provvedimento impugnato

Il provvedimento impugnato risulta inoltre illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art.3 della Legge n.241 del 1990, essendo assolutamente privo di motivazione.

La mancata osservanza dei principi di cui all'art.3, della Legge n.241 del 1990 «*comporta violazione di legge, eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, manifesta genericità ed insufficienza*» (Consiglio di Stato, 14 aprile 2010, n.2117).

La motivazione, così, costituisce il necessario collegamento tra la fase istruttoria e la decisione, in quanto è da essa che deve risultare in modo inequivoco che il provvedimento finale è il frutto dell'ottimale bilanciamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, emersi nel corso del procedimento.

Orbene, alla luce dei suesposti principi di diritto, il provvedimento impugnato appare totalmente privo di motivazione in quanto l'amministrazione resistente si è limitata semplicemente a dichiarare "Non accolta" la richiesta di riesame presentata dalla società ricorrente senza in alcun modo specificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese a tale provvedimento (doc.1).

Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo in quanto contrario ai più elementari principî che governano l'azione amministrativa considerato, peraltro, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, «*Scopo della motivazione dell'atto amministrativo è quello di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Autorità e rendere possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale*» (Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2016, n.1656).

Ebbene, nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha omesso completamente di motivare – anche eventualmente *per relationem* – il provvedimento impugnato, comunicando unicamente e apoditticamente la non accoglibilità della richiesta di riesame presentata dalla società ricorrente.

Alla luce di quanto appena esposto è quindi evidente, anche sotto tale profilo, l'assoluta illegittimità del provvedimento impugnato, nel quale, come detto, è stata assolutamente omessa la relativa motivazione.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8, L. n.241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principî di buona fede, correttezza e leale collaborazione fra P.A. e privati. Sull'omessa valutazione, da parte dell'Amministrazione resi-

stente delle osservazioni svolte dalla società ricorrente a seguito della notifica della comunicazione dell'esito della domanda. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta.

Com'è stato evidenziato in narrativa, mediante la nota prot. 2222, del 24 marzo 2021, inviata a mezzo pec in pari data, FINCALABRIA S.P.A. ha deliberato la non ammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente, motivando come segue: «-il File unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo; -La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia trasmessa ha decorrenza dal mese di settembre 2020 e non dal mese di ottobre 2019 per come richiesto e previsto dall'art.9 del Regolamento Operativo» (**doc.4**).

La ricorrente ha poi tempestivamente trasmesso, nel termine di 5 giorni previsti dal Regolamento Operativo, richiesta di riesame al suddetto provvedimento allegando alla stessa la nuova visura della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia con decorrenza dal mese di settembre 2019, così emendando l'errore meramente formale inizialmente commesso.

Con il provvedimento impugnato, infine, l'amministrazione resistente ha semplicemente dato atto della non accoglibilità della suddetta richiesta di riesame, senza tuttavia nulla specificare in merito alle ragioni sottese a tale decisione (**doc.1**).

La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato è, tuttavia, errata, risultando altresì in contrasto con i più elementari

canoni di governo dell'azione amministrativa quali i principî di correttezza, buona fede e leale collaborazione tra la P.A. e i privati.

Infatti, l'amministrazione resistente, mediante il provvedimento impugnato, non ha in alcun modo esplicitato neppure le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla società ricorrente.

Tale condotta si pone in evidente contrasto con i richiamati principî di buona fede, correttezza e leale collaborazione che dovrebbero sempre governare l'azione della Pubblica Amministrazione.

Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza: «*La leale collaborazione tra la Pubblica Amministrazione ed il privato è un canone di livello superprimario, indirizzato alla legislazione primaria ed alla normazione secondaria, che debbono strutturare i singoli procedimenti amministrativi in modo da garantire l'osservanza del suddetto principio*» (T.A.R. Lazio – Latina, Sez.I, Sent., 29 maggio 2015, n.442).

Prima di adottare l'impugnato provvedimento di non accoglimento della richiesta di riesame – o comunque contestualmente ad esso –, infatti, l'amministrazione resistente, in ossequio ai richiamati canoni comportamentali, avrebbe quantomeno dovuto comunicare alla società ricorrente i motivi per i quali le deduzioni contenute nella propria istanza di riesame non avrebbero potuto trovare accoglimento.

Alla luce di quanto appena esposto appare evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.

SULL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI
MISURE CAUTELARI EX ART.56 C.P.A.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si confida che le argomentazioni fin qui addotte siano sufficienti a mettere in evidenza l'illegittimità del provvedimento impugnato, quanto meno nei limiti di verosimiglianza che sono propri della fase cautelare.

Per ciò che concerne il *periculum in mora*, si evidenzia come il regolamento operativo del bando di gara oggetto del presente giudizio, all'art.8, preveda espressamente che: «*Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili, che potranno essere eventualmente incrementate sulla base di ulteriori, eventuali, stanziamenti*» (doc.6).

Ebbene, a tale proposito, con comunicato del 21 maggio 2021, l'amministrazione resistente ha informato gli interessati che: «*a seguito del trasferimento, da parte della Regione Calabria, delle risorse finanziarie stanziante a valere sul Fondo Calabria Competitiva (FCC), il Soggetto gestore, Fincalabra SpA, ha sino ad oggi erogato finanziamenti in misura complessiva pari a € 34.161.000 in favore delle 572 Imprese beneficiarie che hanno stipulato i relativi contratti con il Soggetto gestore, e per le quali sono stati acquisiti i Durc regolari. Si comunica che Fincalabra SpA, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procederà nei prossimi giorni ad erogare i finanziamenti accordati in favore delle residue imprese beneficiarie con le quali sono stati stipulati, o saranno a breve stipulati, i relativi contratti di finanziamento*» (doc.7).

La società ricorrente ha presentato la propria domanda al n.813 e quindi, considerando anche tutte le imprese che sono state escluse, la stessa, nell'eventualità in cui la domanda fosse stata considerata ammissibile, avrebbe già stipulato il contratto di finanziamento e viste erogate le relative somme.

In difetto di un'immediata sospensione del provvedimento impugnato, la società ricorrente, con tutta probabilità, vedrebbe esaurirsi le risorse stanziare per il fondo *de quo* e, quindi, frustrate le proprie legittime aspettative. Ciò anche in considerazione della circostanza che tali fondi erano stati appositamente stanziati per sopperire, almeno in parte, alle difficoltà economiche delle società che, come la ricorrente, avevano subito delle perdite nel corso della pandemia da COVID-19

D'altronde, nella sintesi del bando oggetto del presente giudizio è espressamente affermato che: *«La Regione Calabria ha istituito il Fondo Calabria Competitiva (FCC) con l'obiettivo di sostenere - attraverso la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato gestiti dalla sua società in house providing Fincalabra S.p.A. - il sistema imprenditoriale regionale in temporanea situazione di carenza di liquidità come diretta conseguenza della restrizione allo svolgimento delle attività economiche imposte dall'emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19, e di garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare gli effetti dannosi arrecati dall'epidemia, per preservare la continuità dell'attività economica, nonché i livelli occupazionali ... Possono presentare domande le Microimprese e le Piccole Imprese (aventi la forma giuridica di ditta indi-*

viduale, società di persone o società di capitali), in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, costituite da almeno 2 anni solari, aventi unità operativa in Calabria ed operanti nei settori di attività specificamente previsti» (doc.8).

P.Q.M.

Si chiede che codesto Illustrissimo Collegio, in accoglimento del presente ricorso, previa l'adozione di ogni più opportuna misura cautelare in merito ai provvedimenti impugnati, voglia dichiararli nulli ovvero annullarli, in quanto illegittimi per i motivi innanzi esposti.

Con ogni conseguenza anche in merito alle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 9, 8° comma, della legge n. 488 del 1999, sarà versato un contributo unificato di € 650,00.

In via istruttoria si depositano i documenti come separato indice.

Scalea, li 24 maggio 2021.

Avv. Francesco Cristiani

Avv. Valentina Marsico

Avv. Dario Bergamo